

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3462

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015

Presentato il 1° dicembre 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan nello scambio di informazioni in materia fiscale è basato sostanzialmente sul modello di accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA) predisposto in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.

L'intesa raggiunta è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20; OCSE — *Global Forum on Taxation* e Unione eu-

ropea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

A tale fine, l'Accordo prevede una serie di disposizioni atte a favorire la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza.

Da parte italiana, la conclusione dell'Accordo è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto esso può costituire una delle basi per poter inserire la Parte estera contraente nella *white list*

dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che con l'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane.

Si riassume di seguito il contenuto dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

All'articolo 2, si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora tali informazioni non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

Articolo centrale dell'Accordo è l'articolo 5, redatto secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenzia, in particolare, il paragrafo 4 di detto articolo che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiet-

tivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

Nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio qualora la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.

Garanzie di riservatezza sono, inoltre, previste nell'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.

Le Parti contraenti si impegnano, all'articolo 10, ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione all'Accordo.

Qualora sorgano controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, l'articolo 12 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.

All'articolo 13 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, che disegnerà i suoi effetti a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione previsti dagli ordinamenti interni.

Infine, l'articolo 14 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo effettuata da uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo prevede l'instaurarsi di un percorso di mutua assistenza e scambio di informazioni che abbiano rilevanza per le rispettive amministrazioni fiscali dei due Paesi, allorché per entrambi non si verificano condizioni ostative all'instaurarsi di tale scambio.

Le informazioni sono rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.

Risultano dunque evidenti le finalità di contrasto all'evasione e di aiuto alla cooperazione fiscale tramite l'implementazione dello scambio di informazioni in materia e l'instaurarsi di una attività di mutua assistenza tra le amministrazioni fiscali di Italia e Turkmenistan.

Da tali obiettivi possono verosimilmente attendersi effetti positivi per l'erario, con riguardo all'efficacia dell'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria, consentendo l'emersione di maggiore base imponibile, il contrasto di fenomeni frodatori, andando in definitiva a configurare per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito non puntualmente quantificabile.

Dalle attività connesse allo scambio di informazioni previsto dall'Accordo, non derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le stesse saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

gf

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 NOV. 2015



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Accordo tra la Repubblica Italiana e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEA – Tax Information Exchange Agreement), fatto a Roma il 4 maggio 2015.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente Accordo costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di trasparenza, in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

Come noto, le azioni di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali sono al centro delle iniziative di diverse sedi multilaterali alle quali l'Italia partecipa attivamente. Tali azioni hanno portato a definire un unico *standard* internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In tale contesto, si sottolinea che l'Accordo con il Turkmenistan è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi (in particolare, G8 – G20 – OCSE *Global Forum on Taxation* – ONU ed Unione Europea).

In particolare, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo con il Turkmenistan consentiranno, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli attuali *standards* dell'OCSE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La conclusione del TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) in oggetto rileva nel quadro delle disposizioni anti-elusive presenti nel quadro normativo nazionale in quanto rappresenta uno strumento giuridico idoneo ad attuare con il Turkmenistan uno scambio di informazioni effettivo ed il più ampio possibile. Tale Accordo può, infatti, rappresentare una delle basi per poter inserire la Parte contraente nella *white list* dei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, da emanare ai sensi dell'Articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), introdotto dall'Articolo 1, comma 83, della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008).

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'Articolo 1 del presente Accordo con il Turkmenistan, le informazioni oggetto dello scambio ivi previsto sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte, che per l'Italia, come specificato al successivo Articolo 3, sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è necessaria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

Lo scambio di informazioni previsto dal presente Accordo ha lo scopo di rendere più efficace l'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in particolare con quelli stabiliti all'Articolo 80 della Costituzione, per i quali si rinvia al successivo punto 7), e con quelli di cui all'Articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che riserva la materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato;...*(omissis)*" alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.



5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di Accordi della specie con Turkmenistan.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'entrata in vigore dell'Accordo in esame non implica dirette conseguenze sull'ordinamento comunitario in quanto il Turkmenistan non è un paese appartenente all'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è conforme alle azioni condivise intraprese nell'ambito del G20 e dell'OCSE – *Global Forum on Transparency and Information Exchange*.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.



Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni in merito.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano dalle formulazioni contenute nel modello TIEA OCSE di riferimento e da quelle contenute nella normativa fiscale vigente in Italia.

In ogni caso, il paragrafo 2 dell'Articolo 4 dell'Accordo precisa che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione domestica della Parte contraente, in particolare quella fiscale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Nel testo del progetto di accordo non sono presenti riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Oltre alla legge di ratifica non sono previste ulteriori modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'adozione dell'accordo in parola non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Dopo la ratifica con legge dell'accordo in esame ai sensi dell'Articolo 80 della Costituzione, non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Si rinvia a quanto indicato nella relazione tecnica sulla valutazione sugli effetti di gettito.



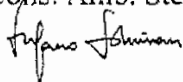
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 28.09.2015

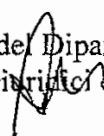
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Turkmenistan, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti ai fini dell'amministrazione e dell'applicazione delle legislazioni nazionali delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone che risiedono nell'ambito della propria giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia,

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;



- l'imposta sul reddito delle società;
- l'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- l'imposta sulle successioni;
- l'imposta sulle donazioni;
- l'imposta sostitutiva;

b) in Turkmenistan,

- l'imposta sul valore aggiunto;
- le accise;
- l'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche;
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sulle risorse naturali;
- l'imposta sul patrimonio.

2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica a ogni imposta sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo dalle Parti contraenti sotto forma di uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che diversamente specificato:
 - a) l'espressione "Parte contraente" designa l'Italia o il Turkmenistan a seconda del contesto;
 - b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione e al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;



- c) il termine "Turkmenistan" designa il territorio del Turkmenistan sul quale il Turkmenistan esercita diritti sovrani e giurisdizione, in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale;
- d) l'espressione "autorità competente" designa
 - i) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - ii) nel caso del Turkmenistan, il Servizio Tributi dello Stato o un suo rappresentante autorizzato;
- e) Il termine "persona" comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;
- f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- g) l'espressione "società quotata in Borsa" designa qualsiasi società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato a un gruppo limitato di investitori;
- h) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
- i) l'espressione "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa concordata tra le autorità competenti delle Parti contraenti;
- j) l'espressione "piani o fondi comuni d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori;
- k) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
- l) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
- m) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
- n) l'espressione "misure per la raccolta delle informazioni" designa le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono a una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- o) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;



p) l'espressione "questioni tributarie di rilevanza penale" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale penalmente perseguibile secondo quanto previsto dal diritto penale della Parte richiedente, restando inteso che l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato a esse attribuito ai sensi della legislazione tributaria applicabile in detta Parte sul significato delle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente di una Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni conformemente al presente Articolo nella misura prevista dalla propria legislazione nazionale, in forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire, su richiesta:



- a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisce in qualità di intermediario o fiduciario, inclusi procuratori e fiduciari;
- b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, "Anstalten" e altre persone comprendendo, nei limiti di cui all'Articolo 2, le informazioni sulla proprietà relative a tutte queste persone in una catena di possesso; nel caso dei *trust*, le informazioni sui disponenti, i fiduciari e i beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non prevede un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi comuni pubblici d'investimento, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza grandi difficoltà.

5. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata nel caso in cui produca una richiesta di informazioni conformemente al presente Accordo al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:

- a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
- c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
- d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- e) nei limiti delle informazioni di cui si dispone, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente – l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel



corso della normale prassi amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero grandi difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata invia le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile. Per assicurare una risposta celere, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e, in caso di richiesta incompleta, darne notifica all'autorità competente della Parte richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta;

b) se l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve informare immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6

Verifiche fiscali all'estero

1. Una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone e per esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte notifica all'autorità competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte contraente, l'autorità competente dell'altra Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente della Parte contraente che effettua la verifica deve quanto prima notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato per lo svolgimento della verifica, le procedure e le



condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che effettua la verifica.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. In deroga a quanto su esposto, non si considera che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, divulgano tale segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte:
 - (a) al fine di chiedere o fornire parere legale, o
 - (b) per essere utilizzate in procedimenti legali previsti o in atto.
4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legge tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.



Articolo 8 **Riservatezza**

Le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte oggetto del presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali finalità. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente, autorità o giurisdizione senza l'esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

Articolo 9 **Costi**

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, e in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulerà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I "costi straordinari" non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni presentate dalla Parte richiedente.

Articolo 10 **Disposizioni legislative di attuazione**

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per conformarsi, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.



Articolo 11 **Obblighi Internazionali**

Il presente Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dalle rispettive legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 12 **Procedura amichevole**

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 13 **Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:
 - a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
 - b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.



Articolo 14 Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte contraente.
2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo ad un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente.
3. A seguito della denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 4 giorno di maggio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, turkmena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra i testi, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Leo Piselli

PER IL GOVERNO DEL
TURKMENISTAN

[Signature]



AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF TURKMENISTAN ON EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of Turkmenistan, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes have agreed as follows:

Article 1 Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2 Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3 Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

- a) in Italy,
 - the personal income tax;
 - the corporate income tax;
 - the regional tax on productive activities;
 - the value added tax;
 - the inheritance tax;
 - the gift tax;



- the substitute tax;
- b) in Turkmenistan,
 - value-added tax;
 - excises;
 - the tax on profits (income) of juridical persons;
 - the tax on income of individuals;
 - the tax on natural resources;
 - the tax on property.

2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4 **Definitions**

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
 - a) the term "Contracting Party" means Italy or Turkmenistan as the context requires;
 - b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
 - c) the term "Turkmenistan" means the territory of Turkmenistan on which Turkmenistan exercises its sovereign rights and jurisdiction, in accordance with national legislation and international law;
 - d) the term "competent authority" means
 - i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance; and
 - ii) in the case of Turkmenistan, the Main State Tax Service or their authorized representative;
 - e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;



- f) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- g) the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- h) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
- i) the term “recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;
- j) the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public”. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- k) the term “tax” means any tax to which the Agreement applies;
- l) the term “applicant Party” means the Contracting Party requesting information;
- m) the term “requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;
- n) the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;
- o) the term “information” means any fact, statement or record in any form whatever;
- p) the term “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, it being understood that the term “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that



Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.
2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.
3. If specifically requested by the competent authority of an applicant Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:
 - a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;
 - b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public



collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- (a) the identity of the person under examination or investigation;
- (b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant Party wishes to receive the information from the requested Party;
- (c) the tax purpose for which the information is sought;
- (d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;
- (e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
- (f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant Party then the competent authority of the applicant Party would be able to obtain the information under the laws of the applicant Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- (g) a statement that the applicant Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

- a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant Party and shall notify the competent authority of the



applicant Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

- b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax Examinations Abroad

1. A Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the other Contracting Party to enter the territory of the first-mentioned Party to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned. The competent authority of the second-mentioned Party shall notify the competent authority of the first-mentioned Party of the time and place of the meeting with the individuals concerned.
2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.
3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of Declining a Request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the applicant Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may



decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

- (a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
- (b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (*ordre public*).

5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

Article 8 Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.



The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Article 9

Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the applicant Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the applicant Party if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

“Extraordinary costs” do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the applicant Party.

Article 10

Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

International obligations

The provisions of the Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from their national legislation, international obligations and from Italy's membership to the European Union.

Article 12

Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.



2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 13 **Entry into Force**

1. The present Agreement shall enter into force on the date of receipt by the Contracting Parties of the last of the two written notifications officially confirming the completion of their respective internal procedures.

2. Upon entry into force, it shall have effect:

- a) for criminal tax matters on that date; and
- b) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date, or where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.

Article 14 **Termination**

1. Either Contracting Party may terminate the Agreement by serving a notice of termination either through diplomatic channels or by letter to the competent authority of the other Contracting Party.

2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

3. Following termination of the Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.



In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.

Done at Rome, on the 4th day of May 2015,
in two original copies, in the Italian, Turkmen and English languages, all
texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation
between the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

Lap Pisteti

FOR THE GOVERNMENT
OF TURKMENISTAN

[Signature]

